

l'art. 234 CE, dal Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Lussemburgo), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Zita Modes Sàrl e Administration de l'enregistrement et des domaines, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 8, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE e introduce nuove misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto Campo di applicazione delle esenzioni e relative modalità pratiche di applicazione (GU L 102, pag. 18), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. D.A.O. Edward e S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 27 novembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 5, n. 8, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE e introduce nuove misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto Campo di applicazione delle esenzioni e relative modalità pratiche di applicazione, deve essere interpretato nel senso che, allorché uno Stato membro si sia avvalso della facoltà, conferitagli dalla prima frase di tale numero, di considerare che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non sia avvenuta alcuna cessione di beni in occasione del trasferimento di una universalità di beni, la detta regola della non avvenuta cessione si applica con riserva di avvalersi eventualmente della possibilità di limitarne l'applicazione alle condizioni previste alla seconda frase dello stesso numero a qualsiasi trasferimento di un'azienda o di una parte autonoma di un'impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un'impresa o una parte di impresa idonea a svolgere un'attività economica autonoma. Il beneficiario del trasferimento deve tuttavia avere l'intenzione di gestire l'azienda o la parte di impresa in tal modo trasferita e non semplicemente di liquidare immediatamente l'attività interessata nonché, eventualmente, vendere lo stock.*
- 2) *Allorché uno Stato membro si sia avvalso della facoltà conferita dall'art. 5, n. 8, prima frase, della sesta direttiva 77/388, di considerare che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non è avvenuta alcuna cessione di beni in occasione della trasmissione di una universalità di beni, la detta disposizione osta a che tale Stato membro limiti l'applicazione della detta regola di non avvenuta cessione ai soli trasferimenti di universalità di beni nei quali il beneficiario disponga di un'autorizzazione di esercizio per l'attività economica che la detta universalità consente di svolgere.*

(1) GU C 44 del 16.2.2002.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

4 dicembre 2003

**nella causa C-92/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arbeidsrechtbank van het Arrondissement Tongeren): Nina Kristiansen contro Rijkdienst voor Arbeidsvoorziening<sup>(1)</sup>**

**(Previdenza sociale — Regime nazionale di indennità di disoccupazione che prevede una disposizione anticumulo per determinati redditi — Indennità di disoccupazione per ex agenti temporanei delle Comunità europee — Libera circolazione dei lavoratori subordinati — Regime nazionale di assicurazione contro la disoccupazione — Qualificazione derivante da un impiego postuniversitario — Impiego in qualità di borsista tirocinante — Qualificazione differenziata con riferimento ad altri Stati membri del SEE — Discriminazione)**

(2004/C 21/11)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-92/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Arbeidsrechtbank van het Arrondissement Tongeren (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Nina Kristiansen e Rijkdienst voor Arbeidsvoorziening, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU L 28 del 30 gennaio 1997, pag. 1, e del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19 ottobre 1968, pag. 2), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, facente funzioni di presidente delle quinta sezione, dai sigg. D.A.O. Edward e A. La Pergola (relatore), giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 4 dicembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 28 bis, n. 1, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee stabilisce la natura complementare del regime comunitario di indennità di disoccupazione rispetto a quelli degli Stati membri, il che non può essere posto in non cale in occasione dell'applicazione del regime di indennità di disoccupazione di uno Stato membro e, segnatamente, di una disposizione anticumulo prevista da tale regime, a un ex agente temporaneo il quale risiede in detto Stato membro e può beneficiare di indennità di disoccupazione versate a norma del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.*

2) Il principio di non discriminazione enunciato all'art. 7, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, non osta a che una persona la quale esercita una funzione postuniversitaria, come quella di cui alla causa principale, venga considerata, in uno Stato membro, come un borsista tirocinante che non ha accesso al regime nazionale di assicurazione contro la disoccupazione, mentre, in altri Stati membri, una persona la quale esercita una funzione identica è considerata come avente un'attività professionale che può fruire del regime di assicurazione contro la disoccupazione.

(1) GU C 118 del 18.5.2002.

## SENTENZA DELLA CORTE

9 dicembre 2003

**nella causa C-116/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Innsbruck): Erich Gasser GmbH contro MISAT Srl<sup>(1)</sup>**

**(Convenzione di Bruxelles — Art. 21 — Litispendenza — Art. 17 — Clausola attributiva di competenza — Obbligo del giudice successivamente adito, designato in una clausola attributiva di competenza, di sospendere il procedimento — Durata eccessivamente lunga dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato del giudice preventivamente adito — Assenza di incidenza)**

(2004/C 21/12)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-116/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in applicazione del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Erich Gasser GmbH e MISAT Srl, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 21 della convenzione 27 settembre 1968, sopra menzionata (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e testo modificato pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese

(GU L 285, pag. 1) e dalla convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1), la Corte, composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissechet e R. Schintgen (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 9 dicembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Un giudice nazionale può, in forza del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificato dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, sottoporre alla Corte una domanda d'interpretazione di questa convenzione, nonostante essa si basi su affermazioni di una parte nella causa principale di cui il detto giudice non ha ancora verificato la fondatezza, qualora ritenga, tenuto conto delle particolarità della causa, che una pronuncia pregiudiziale sia necessaria per poter emettere la sua sentenza e le questioni pregiudiziali che sottopone alla Corte siano pertinenti. Spetta ad esso tuttavia fornire a quest'ultima elementi di fatto e di diritto che le consentano di dare un'interpretazione della detta convenzione che sia utile nonché di indicare i motivi per cui ritiene che una soluzione delle sue questioni sia necessaria per la definizione della controversia.
- 2) L'art. 21 della convenzione 27 settembre 1968 dev'essere interpretato nel senso che il giudice successivamente adito e la cui competenza è stata fatta valere in forza di una clausola attributiva di competenza deve tuttavia sospendere il procedimento finché il giudice preventivamente adito si sia dichiarato incompetente.
- 3) L'art. 21 della convenzione 27 settembre 1968 dev'essere interpretato nel senso che non si può derogare alle sue disposizioni allorché, in generale, la durata dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato contraente, in cui ha sede il giudice preventivamente adito, è eccessivamente lunga.

(1) GU C 144 del 15.6.2002.